



Comunicato del 18 febbraio 2020

L'AGENDA DEI LAVORI

1. CALABRIA VS STATO SULLA COMPETENZA A DISCIPLINARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)
2. AGENZIE FISCALI: POSSONO ESSERE ATTRIBUITE FUNZIONI DIRIGENZIALI SENZA AVER PRIMA SUPERATO UN CONCORSO PUBBLICO?
3. INCLUSIONE DEL PECULATO E DELL'INDUZIONE INDEBITA TRA I REATI COSIDDETTI "OSTATIVI": LA LEGGE "SPAZZACORROTTI" TORNA ALLA CONSULTA
4. SFRATTO PER MOROSITÀ: DUBBI SULL'AUTOMATISMO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE ANCHE QUANDO IN UDIENZA IL CONDUTTORE SALDA LA GRAN PARTE DEL SUO DEBITO
5. LEGA, FI, FDI SOLLEVANO CONFLITTO SULLA LEGGE DI BILANCIO 2020: "COMPRESSO L'ESAME ALLA CAMERA". LA CORTE DECIDE SULL'AMMISSIBILITÀ

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 25 e 26 FEBBRAIO e nella camera di consiglio del 26 FEBBRAIO 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 18 febbraio 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 14 febbraio 2020

UDIENZA PUBBLICA 25 FEBBRAIO 2020

MISURE IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Trasporto pubblico - Disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Modalità di svolgimento e di organizzazione del servizio - Ricorso della Regione Calabria.
(R.R. 52/2019)

La Regione Calabria promuove questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 1, lettere a), b), e) e f), e commi 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12. La Regione ricorrente premette che la materia del trasporto pubblico locale rientra nella competenza residuale ed esclusiva regionale e, pertanto, le disposizioni impugnate, introducendo un nuovo regime per l'attività del noleggio con conducente (NCC) - attraverso una disciplina dettagliata delle modalità operative di svolgimento, dell'organizzazione del servizio e delle relative tempistiche, nonché degli obblighi specifici di documentazione – risulterebbero in contrasto con l'articolo 117, commi secondo, lettera e), e quarto della Costituzione. L'intervento legislativo non sarebbe ascrivibile, a parere della ricorrente, all'esercizio della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» e, comunque, non sarebbero stati rispettati i criteri di adeguatezza e di proporzionalità ai quali tale esercizio dovrebbe risultare improntato. In via subordinata, anche nel caso in cui l'intervento legislativo risultasse ascrivibile nell'esercizio della competenza legislativa statale in materia di «tutela della concorrenza», sarebbe, in ogni caso censurabile, secondo la Regione, per violazione dell'articolo 41 della Costituzione causando una compressione del diritto di libera iniziativa economica dei privati. Le disposizioni impugnate violerebbero anche l'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli articoli 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per l'introduzione di limitazioni all'ambito territoriale dell'attività di noleggio con conducente ritenute in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di concorrenza. La ricorrente denuncia, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione per il ristretto termine riconosciuto alla Conferenza unificata per il raggiungimento di una diversa intesa circa la prevista possibilità che il vettore disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Da ultimo, la Regione Calabria sostiene la contrarietà delle disposizioni impugnate con l'articolo 3 della Costituzione per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma impugnata

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (1).

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 10-bis. Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;

(*omissis*)

e) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;

f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».

(*omissis*)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

UDIENZA PUBBLICA 25 FEBBRAIO 2020

AGENZIE FISCALI: ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI MEDIANTE ATTRIBUZIONE DI DELEGHE E DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Impiego pubblico - Disposizioni per la funzionalità operativa delle agenzie fiscali - Delega, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, di funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, con conferimento, a detti funzionari, di nuove posizioni organizzative.

(R.O. 52/2019)

Impiego pubblico - Organizzazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Previsione che autorizza l'istituzione, mediante i rispettivi regolamenti di organizzazione, di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione - Individuazione delle modalità di conferimento, dei destinatari, dei poteri attribuiti ai titolari delle posizioni, delle modalità di articolazione delle posizioni organizzative.

Impiego pubblico - Organizzazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Disciplina delle modalità di accesso alla qualifica dirigenziale mediante procedura concorsuale pubblica - Previsione dell'esonero dalla procedura preselettiva per i candidati dipendenti delle predette Agenzie in possesso di determinati requisiti.

(R.O. 167/2019)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (r.o. n. 52/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125. La disposizione censurata (più volte modificata e, da ultimo, anche dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, successiva alla rimessione della questione di legittimità costituzionale) prevede, nelle more dell'espletamento delle previste procedure concorsuali e, comunque, non oltre un termine indicato, la possibilità per i dirigenti delle agenzie fiscali di delegare ai funzionari - dipendenti delle agenzie, in possesso di determinati requisiti - l'esercizio delle funzioni dirigenziali, con contestuale attribuzione della relativa posizione organizzativa. A parere del rimettente la previsione contrasterebbe, in primo luogo, con l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'estraneità della norma censurata alle altre disposizioni del decreto-legge in cui risulta inserita. La successiva censura riguarda la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione per violazione del principio del pubblico concorso in quanto, secondo il giudice *a quo*, la disposizione consentirebbe ai funzionari delle agenzie fiscali l'accesso a un ruolo diverso dal proprio (quello dirigenziale) senza avere superato un concorso pubblico e aperto. Da ultimo, il rimettente dubita della legittimità della disposizione, con riferimento all'articolo 136 della Costituzione, per l'elusione del giudicato costituzionale della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, sostenendo l'analogia tra il meccanismo derivante dalla disposizione censurata e quello



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

previsto da un'altra norma, anch'essa concernente l'organizzazione delle agenzie fiscali, dichiarata costituzionalmente illegittima, con la citata pronuncia, per violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (r.o. n. 167/2019), successivamente e nell'ambito di un diverso giudizio, solleva questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni sull'organizzazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio, recate dall'articolo 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Le norme censurate prevedono l'istituzione, con regolamento di organizzazione, di posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione (c.d. P.O.E.R.) caratterizzate dall'attribuzione dell'esercizio di alcuni poteri e destinate, previa selezione interna, ai funzionari delle agenzie, con un'anzianità minima. Secondo il rimettente anche queste disposizioni, nell'attribuire ai funzionari interni, l'esercizio di poteri ritenuti tipici della funzione dirigenziale realizzerebbero una forma di progressione di carriera verticale in violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nonché dei principi di buon andamento e di imparzialità. Anche in questo atto di promovimento il rimettente sottolinea l'elusione del giudicato costituzionale della sentenza n. 37 del 2015 e la conseguente violazione dell'articolo 136 della Costituzione. Da ultimo, con distinte argomentazioni, viene censurata la lettera e), del comma 93, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ove si riconosce, ai candidati dipendenti delle predette agenzie in possesso di particolari requisiti di qualificazione in relazione all'attività svolta nonché di anzianità, l'esonero dalla procedura preselettiva nella procedura concorsuale pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il riconoscimento di tale posizione privilegiata nella procedura di concorso violerebbe, per il rimettente, non solo il principio del pubblico concorso ma anche i principi di uguaglianza e di buon andamento.

Norme censurate

(r.o. n. 52/2019)

D.L. 19/06/2015, n. 78 (1)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 4-bis. Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali.

Testo precedente le modifiche disposte (con l'art. 1, commi 323 e 325) dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

D.L. 19 giugno 2015, n. 78. (1)

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 4-bis. Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali.

Testo vigente.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(r.o. n. 167/2019)

L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Art. 1 - Comma 93

93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

- a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
 - c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
 - d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;
 - e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.
-



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 26 FEBBRAIO 2020

ESTENSIONE DELL' ART. 4-BIS DELLA LEGGE N. 354 DEL 1975 AI REATI DI PECULATO E DI INDUZIONE INDEBITA

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento del delitto di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari

(R.O. 141 e 238/2019)

Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione nei confronti delle persone condannate per il reato di induzione indebita di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen., aggiunto dalla legge n. 3 del 2019 all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 tra i reati ostativi alla concessione di determinati benefici penitenziari.

In via subordinata: Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione nei confronti delle persone condannate per il reato di induzione indebita di cui all'art. 319-quater, primo comma, cod. pen., aggiunto dalla legge n. 3 del 2019 all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 tra i reati ostativi alla concessione di determinati benefici penitenziari - Mancata previsione di un regime transitorio che dichiarò applicabile la novella ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

(R.O. 151/2019)

[R.O. 238/2019 (U.P. 26 febbraio 2020); R.O. 141/2019 e 151/2019 (C.C. 26 febbraio 2020)]

La Corte di Cassazione (r.o. n. 141/2019) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) nella parte in cui inserisce all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 il riferimento al delitto di peculato di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Il reato di peculato, in forza della modifica legislativa, ricorda la Corte di cassazione rimettente, entra a far parte "della famiglia" delle fattispecie "ostative", nel senso che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) potranno essere concessi ai condannati per peculato solo nelle ipotesi di collaborazione effettiva con la giustizia o nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile e sempre in presenza di avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. La Corte di cassazione si interroga, in particolare, sulla idoneità della fattispecie di reato di peculato, presa in esame in rapporto esclusivamente al titolo, a sostenere la ragionevole formulazione della sottostante presunzione legale di accentuata pericolosità sociale del suo autore che legittima l'iscrizione nel particolare catalogo dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La condotta di peculato, rileva la Corte rimettente, per come configurata dal legislatore, non parrebbe contenere, fermo restando il suo comune disvalore, la connotazione di elevata pericolosità generalizzata, essendo difficilmente inquadrabile in contesti di criminalità organizzata. Sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza, conclude la Corte di cassazione, la sottrazione alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza dell'apprezzamento concreto del fatto e della personalità dell'autore, con ricaduta sui principi di individualizzazione della pena e del finalismo rieducativo della stessa.

La Corte di appello di Palermo (r.o. n. 151/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come integrato dall'articolo 4-bis



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui ha inserito il reato di induzione indebita di cui all'articolo 319-*quater*, comma 1, del codice penale al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso della Corte di appello rimettente la scelta legislativa di inserire il delitto di induzione indebita a dare o promettere nel catalogo di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario implica l'estensione al delitto di cui all'articolo 319-*quater*, comma 1, del codice penale di una peculiare presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo. Tuttavia, osserva il giudice rimettente, non sussisterebbero adeguati indicatori che possano giustificare, per il reato in questione, tale eccezione alla possibilità di accesso del condannato, da libero, alle misure alternative alla detenzione e ciò in contrasto con i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena. In subordine, la Corte di appello di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come integrato dall'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui ha inserito il reato di cui all'articolo 319-*quater*, comma 1, del codice penale al comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario senza prevedere un regime transitorio che dichiarò applicabile la novella ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

La Corte di appello di Caltanissetta (r.o. n. 238/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui inserisce all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 il riferimento al delitto di peculato di cui all'articolo 314, primo comma, del codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte di appello rimettente propone le medesime argomentazioni già svolte dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di rimessione iscritta al numero 141 del registro ordinanze 2020.

Norme censurate

(R.O. 141 e 238/2019)

L. 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Art. 1.

(*omissis*)

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale»;
- b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*,».

(R.O. 151/2019)

Codice di procedura penale

Art. 656. - Esecuzione delle pene detentive.

(*omissis*)

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

- a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

(*omissis*)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 26 FEBBRAIO 2020

ITER E APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 – ASPETTI TEMPORALI E MODALITÀ – CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) - Modalità e tempistiche - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'on. Mariastella Gelmini e altri 42 deputati, in proprio e in qualità di componenti del "Gruppo parlamentare Camera dei deputati Forza Italia-Berlusconi Presidente", nonché dal medesimo gruppo nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Mariastella Gelmini.

(Reg. Confl. poteri 3/2020 – fase di ammissibilità)

Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione del disegno di legge A.C. 2305 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) - Modalità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso 125 deputati, in proprio e in qualità di componenti del Gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati "Lega-Salvini Premier", nonché dal medesimo Gruppo nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Riccardo Molinari.

(Reg. Confl. poteri 4/2020 – fase di ammissibilità)

Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) - Modalità e tempistiche - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'on. Francesco Lollobrigida e altri 7 deputati, in proprio e in qualità di componenti del gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati "Fratelli d'Italia", nonché il medesimo gruppo, nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Francesco Lollobrigida.

(Reg. Confl. poteri 5/2020 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di tre ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato inerenti la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Con ricorso iscritto al numero 3 del registro conflitti tra poteri 2020 l'on. Mariastella Gelmini e altri 42 deputati, in proprio e in qualità di componenti del "Gruppo parlamentare Camera dei deputati Forza Italia-Berlusconi Presidente", nonché il medesimo gruppo nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Mariastella Gelmini, promuovono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti in relazione all'iter e all'approvazione della legge n. 160 del 2019. I ricorrenti ritengono che le modalità e le tempistiche d'approvazione della legge di bilancio sarebbero manifestamente illegittime alla luce di una serie di parametri costituzionali e che tali illegittimità avrebbero conseguentemente menomato e leso le prerogative costituzionali degli stessi ricorrenti nonché del gruppo parlamentare di cui essi fanno parte. Sarebbero violati, nella specie, gli articoli 67, 68, 70, 71, primo comma, nonché il principio bicamerale e i principi di separazione dei poteri fra Governo e Parlamento, di effettività del circuito di responsabilità democratica, di leale collaborazione, delle prerogative delle opposizioni e minoranze parlamentari.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Con ricorso iscritto al numero 4 del registro conflitti tra poteri 2020, 125 deputati, in proprio e in qualità di componenti del Gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati “Lega-Salvini Premier”, nonché il medesimo Gruppo nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Riccardo Molinari, promuovono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con riferimento alle modalità con cui la Camera dei deputati ha approvato la legge n. 160 del 2019. Secondo i ricorrenti l’iter di approvazione della legge di bilancio avrebbe violato le prerogative proprie dei parlamentari e del Gruppo da essi composto che è formazione alla quale la Costituzione attribuirebbe diretto rilievo, quale articolazione nella quale e mediante la quale i singoli parlamentari esercitano le funzioni loro spettanti. In particolare, i ricorrenti ritengono che la Camera dei deputati (e gli organi competenti alla organizzazione e direzione dei lavori) e il Governo avrebbero violato gli articoli 1, secondo comma, 67, 68, 70, 71, 72, 81 e 94 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione tra poteri e tra organi dello Stato.

Con ricorso iscritto al numero 5 del registro conflitti tra poteri 2020, avente contenuti analoghi a quelli indicati nel confl. poteri n. 3/2020, l’on. Francesco Lollobrigida e altri 7 deputati, in proprio e in qualità di componenti del gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati “Fratelli d’Italia”, nonché il medesimo gruppo, nella persona del Presidente e legale rappresentante on. Francesco Lollobrigida, promuovono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti.

Atti all’origine dei conflitti

Iter e approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato 2020.

CAMERA DI CONSIGLIO 26 FEBBRAIO 2020

LOCAZIONE: SANATORIA DELLA MOROSITÀ IN SEDE GIUDIZIALE, ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO DOVUTO

Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto - Termine per il pagamento dei canoni scaduti - Sanatoria della morosità in sede giudiziale - Esclusione della risoluzione del contratto - Inadempimento residuo.

(R.O. 53/2019 e 54/2019)

Il Tribunale di Modena solleva, con due ordinanze di analogo contenuto, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione. I dubbi di costituzionalità attengono al meccanismo - connesso alla sanatoria della morosità in sede giudiziale (c.d. “termine di grazia”) – che subordina l’esclusione della risoluzione del contratto di locazione al pagamento, entro il termine della prima udienza, dell’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali. I nodi critici evidenziati dal rimettente riguardano, in particolare, le ipotesi in cui il conduttore moroso non paghi le spese processuali e/o paghi quasi per intero la somma dovuta per i canoni e, pertanto, tenendo conto dell’entità del debito residuo, la caducazione del rapporto contrattuale possa rappresentare un sacrificio sproporzionato del suo interesse abitativo e, dunque, al mantenimento del contratto. A parere del rimettente l’automatismo caducatorio, con riguardo a queste fattispecie, contrasterebbe con il dovere di solidarietà politica, economica e sociale, che impone alla parte del rapporto obbligatorio di considerare l’interesse della controparte nei



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

limiti dell'apprezzabile sacrificio del proprio, nonché con il principio di ragionevolezza e con il principio del giusto processo.

Norma censurata

L. 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Art. 55. Termine per il pagamento dei canoni scaduti.

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.

Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
